

12985/09



ORIGINALE

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Appello pubblico

R.G.N. 21086/2004

Cron. 12985

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente - Ud. 21/04/2009
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - PU
Dott. LUCIANO PANZANI - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21086-2004 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

contro

2009

679

FALLIMENTO IMPRESA MORO S.P.A., in persona del Curatore Rag. MARIO COLLESAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 40, presso l'avvocato PERSICHELLI CESARE, che lo rappresenta e

difende unitamente all'avvocato FRANCESCHINIS SILVIO,
giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 325/2004 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositata il 11/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/04/2009 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l'accoglimento del secondo motivo.

1
P

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Difesa propose istanza di ammissione tardiva al passivo del fallimento della s.p.a. Moro di un credito di L. 732.114.895, fondato su contratto d'appalto stipulato con la società ancora *in bonis*. Il curatore fallimentare a sua volta, nella fase contenziosa, chiese in via riconvenzionale condannarsi l'amministrazione statale a pagare alla procedura la somma di L. 464.538.905, quale compenso per opere di variante eseguite dall'impresa, non previste in contratto, ma commissionate per la sua migliore esecuzione.

Il Tribunale fallimentare di Udine, con sentenza 29.11.2001, respinse entrambe le domande.

La Corte d'appello di Trieste, provvedendo sull'impugnazione proposta dal solo curatore fallimentare, con la decisione ora impugnata n. 325 pubblicata l'11 maggio 2004 e notificata il 14 giugno 2004, ha accolto la domanda della procedura ed ha quindi condannato il Ministero della Difesa al pagamento in suo favore della somma di € 239.914,32, affermando, in linea preliminare, la propria competenza a provvedere sulla domanda riconvenzionale, contestata dal creditore istante, ritenendola connessa al titolo fatto valere dall'attore, discendendo le opposte pretese dal medesimo contratto d'appalto. Nel merito

ha ritenuto provato per *tabulas* il regolare conferimento dell'incarico con appositi ed incontestati richiami alle disposizioni scritte della direzione dei lavori, ed il suo esatto adempimento attraverso il verbale di collaudo.

Contro questa sentenza il Ministero della Difesa ha proposto il presente ricorso per cassazione con due mezzi resistiti dalla procedura intimata con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l'amministrazione ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 25 e 36 c.p.c., e dell'art. 24 della legge fallimentare, ascrive alla Corte territoriale d'aver erroneamente affermato la competenza del tribunale fallimentare a provvedere sulla domanda riconvenzionale ancorchè fosse fondata su diversa *causa petendi*, avendo ad oggetto originariamente arricchimento senza causa in relazione a lavori eseguiti extra contratto, dunque su titolo non dipendente da quello dedotto con la domanda principale, rappresentato dal contratto d'appalto. Nell'individuazione del giudice competente a provvedere sulla pretesa del fallimento, la Corte territoriale avrebbe invece dovuto tener conto delle

norme sul foro erariale, con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Bologna.

Il fallimento replica osservando che l'amministrazione ricorrente non contesta la correttezza *in jure* del principio fondante il rigetto della sua eccezione, ma la sua applicabilità in concreto.

Il motivo appare infondato.

La censura ivi esposta non introduce questione circa l'applicazione in causa del foro erariale, quale giudice cui sarebbe demandata la cognizione della causa in via inderogabile; piuttosto contesta la sussistenza, ravvisata dai giudici di merito, del requisito della dipendenza fra le contrapposte domande introdotte nel presente processo.

A tal proposito occorre pertanto chiarire, confermando del resto principio incontrovertito, che la relazione di dipendenza tra domanda riconvenzionale e titolo dedotto in giudizio dall'attore, che l'art. 36 c.p.c. prescrive quale requisito indefettibile per la trattazione simultanea delle cause nello stesso processo, "si configura non già come identità della "causa ~~pretendi~~" (richiedendo, appunto, l'art. 36 cod. proc. civ. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come

comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un' eccezione, si da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta" (cfr. per tutte Cass. n. 11083/2005 e più di recente n. 6520/2007).

Di tale enunciato, che trova sicura applicazione anche nel caso in cui la riconvenzionale s'innesti nell'alveo del giudizio d'opposizione allo stato passivo (Cass. nn. 9904 e 11850 entrambe del 2007), la Corte di merito ha sicuramente fatto buon governo. In tale chiave prospettica ha infatti scrutinato e quindi verificato il nesso esistente tra le contrapposte domande, ravvisandolo nel rapporto di connessione fra di esse accertato sulla base della loro interpretazione, esplicitata con adeguata motivazione, perciò non sindacabile. Laddove contesta il risultato di tale percorso interpretativo, il motivo introduce una questione di merito, come tale preclusa in questa sede.

Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 342 e 343 della legge n. 2248/1865, l'amministrazione ricorrente deduce che l'illegittimità della procedura eseguita per la realizzazione delle opere, cui si riferisce la domanda

del fallimento, pacificamente non previste in contratto, per le quali occorreva dunque perizia suppletiva approvata dall'autorità competente, determina nullità del titolo posto a base della detta domanda.

Il resistente replica richiamando le osservazioni già dedotte nel suo atto d'appello, laddove aveva rilevato che l'esecuzione delle opere controverse era stata formalmente riconosciuta nel verbale di constatazione 20.11.1992, allegato agli atti sub n. 2) della sua produzione di primo grado, in cui si diede atto dell'ordine del direttore dei lavori e dell'autorizzazione del capo dell'Ufficio esecutivo, nonché dell'ammontare del compenso residuo in L. 464.538.905, il tutto sottoscritto anche dal capo dell'Ufficio Tecnico Raffaale Chia, del rag. Mario Colesan quanto alla contabilizzazione, del curatore fallimentare e del tecnico della procedura. Tale riconoscimento, prosegue il resistente, deve essere equiparato all'approvazione richiesta dall'art. 343 l. n. 2248/1865. Nelle more del giudizio di merito è peraltro intervenuto collaudo definitivo.

Anche questo motivo appare infondato.

La decisione impugnata risolve la questione ritenendo provato per *tabulas* il conferimento dell'incarico, giusta appositi richiami, incontestati, alle

disposizioni scritte del direttore dei lavori e collaudo. Valorizza dunque nel merito la documentazione indicata prodotta dalla curatela fallimentare, traendone la prova della riconosciuta indispensabilità delle opere aggiuntive eseguite dall'impresa appaltatrice, dunque del requisito prescritto dall'assetto normativo rubricato che governa la fattispecie. Appare pertanto immune dal vizio denunciato.

È pacifico infatti che il verbale di constatazione prodotto dalla procedura ha valore di atto ufficiale, siccome contenente riconoscimento dell'ordine del direttore dei lavori e dell'autorizzazione del Capo dell'Ufficio tecnico, e tale documentazione, in caso di lavori aggiuntivi eseguiti dall'appaltatore extracontratto (ma non previamente autorizzati per i quali di norma non è previsto diritto ad aumento di prezzo secondo l'art. 342 comma 2 della legge n. 2248 all. F del 1865), è invece sufficiente a giustificare eccezionalmente il pagamento del compenso all'appaltatore, se nel contempo le opere siano state collaudate ed in tale sede siano riconosciute indispensabili dall'amministrazione committente, nonché siano state fatte oggetto di riserva e contenute nei limiti delle spese approvate (Cass. n.

13432/2003), ultime due circostanze incontestate nel presente giudizio.

In questa prospettiva la Corte territoriale ha per l'effetto correttamente sottoposto detta documentazione al proprio apprezzamento. Il risultato di tale indagine è insindacabile nel merito. A ciò si aggiunga che la corretta esecuzione delle opere de quibus non risulta neppure esser stata oggetto di discussione.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna dell'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità liquidate come da dispositivo.


PQM

Rigetta il ricorso e condanna l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità che liquida in complessivi € 4.200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21. 4.2009


Il Consigliere est.

(Dott. Maria Rosaria Cultrera)



Il Presidente

(Dott. Mario Rosario Morelli)



~~CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE~~

~~Prima Sezione Civile~~

Depositato in Cancelleria

5 GIU 2009

Il

~~IL CANCELLIERE~~

~~CANCELLIERE~~
~~Andrea Bianchi~~